

**ACER PARMA per conto del COMUNE DI
BORGO VAL DI TARO
BANDO di CONCORSO GENERALE**

Legge regionale 8 Agosto 2001, n. 24 e succ. modifiche ed integrazioni, Delibera dell'Assemblea legislativa n° 15 del 09/06/2015, Delibera di G.R. n° 894 del 13/06/2016, Delibera di G.R. n° 739 del 31/05/2017, Delibera di G.R. n° 174 del 14/06/2018, Determinazione regionale n. 12898 del 07/07/2021, Regolamento comunale assegnazioni di alloggi ERP come da delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09/07/2018.

Il presente bando è indetto per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di enti pubblici diversi (Acer Parma, Comune, ecc.) che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel Comune di BORGIO VAL DI TARO (PR) nel periodo di efficacia della graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 8.8.2001 n°24 e successive modifiche e della L.R. 13.12.2013 N.24 e del vigente regolamento comunale per le assegnazioni, con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 82 del 26/07/2024 viene indetto un concorso pubblico per stilare la graduatoria di assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di BORGIO VAL DI TARO, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare domanda al Comune di BORGIO VAL DI TARO su apposito modulo entro e non oltre il giorno 18/10/2024 ore 13.00, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato di 10 giorni.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 15 della L.R. n°24/2001 e s.m.i e di quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n°15/2015, della D.G.R. n°894/2016, della D.A.L n°154/2018 e della Determinazione regionale n° 12898 del 07/07/2021 possono partecipare al presente concorso i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3) il familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art.19, del D. Lgs. 6 febbraio del 2007, n. 30;
- A.4) il titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n.251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- A.6) il cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA

Sono richiesti entrambi i seguenti requisiti:

- B.1) avere residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- B.2) avere residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda;

Il richiedente iscritto all'AIRE:

- può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purchè dimostri la residenza anagrafica

nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi;

- entro il termine stabilito del regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione, prevista all'art.25 comma 7, L.R. n.24/2001.

C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

C.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 LUGLIO 1975.

Non preclude l'assegnazione

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in ripristino del medesimo alloggio;

- la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%.
- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c. ;
- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto della sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso all'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulta almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D) NUCLEI TITOLARI DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI, O NELLA CONDIZIONE DI OCCUPANTI ABUSIVI O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI DECADENZA

D.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

D.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi D.1) e D.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

D.3) I componenti il nucleo avente diritto non possono essere occupanti abusivi di un alloggio E.R.P. e comunque non possono fare domanda per un periodo di 10 anni dalla data del rilascio dell'alloggio ERP occupato abusivamente.

D.4) i componenti il nucleo avente diritto sono inibiti alla presentazione della domanda di accesso all'ERP entro 2 anni dalla pronuncia del provvedimento di decadenza per i casi di cui al comma 1 lettera a),b),c),d), h bis), h ter) della L.R. 24/2001 e s.m.i e comunque , nei casi di inadempienza nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga.

E) REQUISITO DEL REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO (Delibera di G.R. n.894 del 13/6/2016 e Delibera di G.R. 794 del 31/5/2017) e Determinazione n. 12898 del 07/07/2021

Il requisito del reddito si articola in 2 componenti: l'ISEE ed il patrimonio mobiliare:

E.1) **ISEE**: il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a **17.428,46** euro.

E.2) **PATRIMONIO MOBILIARE**: il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a **35.560,00** euro. Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

E. 3) **DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICATIVE**

Al fine dell'accesso nell' ERP entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio erp.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l' ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente: a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita solo al nucleo richiedente.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) del presente bando, anche da parte degli altri soggetti indicati nella domanda di assegnazione alloggio.

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art.24 della L. R. 8 Agosto 2001 n°24 e s.m.i.:

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legato da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dall' ACER PARMA per conto del Comune di BORGIO VAL DI TARO e presentate a partire dal giorno **23/09/2024** con scadenza il giorno **18/10/2024**. Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della Legge regionale 8 agosto 2001 e dal vigente regolamento comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva nei modi previsti dal DPR 445/2000. Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, infatti il modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal regolamento comunale per le assegnazioni ed alle condizioni soggettive ed oggettive il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo regolamento comunale.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi in una o più nelle condizioni soggettive ed oggettive, indicate impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso. In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare nei modi ed agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445 che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando. Parte integrante della domanda è la Dichiarazione Sostitutiva Unica, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001, come modificata con DPCM n. 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 Novembre 2014, approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art 5 del Regolamento comunale per le assegnazioni.

| A Condizioni oggettive: | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| A-1 | Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno un anno dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni: | |
| A-1.1 | Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni: | punti 6 |
| A-1.2 | Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Ente Locale o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994.n. 7: | punti 6 |
| A-1.3 | coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ivi residenti: | |
| | - con una persona: | punti 1 |
| | - con due o più persone: | punti 2 |
| A-1.4 | abitazione in alloggio sovraffollato: | |
| | due persone residenti in alloggio composto da un unico vano: | punti 1 |
| | tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50: | punti 1 |
| | quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50: | punti 2 |
| | cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq. 78: | punti 1 |
| | sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78: | punti 2 |
| | sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.78.001 e mq.90: | punti 1 |
| | otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001 e mq. 90: | punti 2 |
| | La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. | |
| A-1.5 | abitazione in alloggio: | |
| | in condizioni di antigienicità da certificarsi da parte dell'Autorità competente | punti 2 |
| | privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità competente | punti 4 |
| A-2 | Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente Pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994. n.7. Il punteggio attribuibile è il seguente: | |
| A-2.1 | in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando: | punti 6 |
| A-2.2 | per le scadenze successive: | punti 4 |
| | Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio | |
| A-3 | Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n.7: Per tale condizione non è richiesta la sussistenza da almeno un anno dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risultare da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando. | punti 6 |
| A-4 | Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando: | punti 4 |
| A-5 | Richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il Comune di residenza e quello in cui svolge l'attività lavorativa di oltre 25 Km: | punti 1 |
| B CONDIZIONI SOGGETTIVE | | |
| B-1 | nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre: | punti 2 |
| B-2 | nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (come in seguito definiti) a carico, in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa: | punti 3 |

| | | |
|---|---|----------------|
| B-3 | presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda: | punti 3 |
| B-4 | presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini di questo Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino: | |
| | Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: | punti 2 |
| | una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994, n.50 o ancora, se minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative: | punti 4 |
| B-5 | nucleo familiare richiedente con valore ISEE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) non superiore al 50% del limite previsto per l'accesso: | punti 2 |
| B-6 | nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda e nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data: | punti 2 |
| | Il punteggio è attribuibile qualora i suddetti nuclei familiari siano privi di propria abitazione o versino in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9). | |
| | Per i nuclei familiari di futura costituzione il possesso della condizione, comprese le condizioni abitative dianzi descritte, deve essere verificato alla data di assegnazione. | |
| B-7 | nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9): | punti 3 |
| | La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda. Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18°anno di età da parte del/i minore/i. | |
| B-8 | Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14: | punti 3 |
| B-9 | richiedente che abiti in un alloggio il cui canone di locazione incida sul valore ISEE del nucleo familiare secondo le sotto riportate percentuali: | |
| | incida fra il 50% e 70% | punti 1 |
| | incida fra il 71% e 100% | punti 2 |
| | Incida in misura superiore al 100% | punti 3 |
| C CONDIZIONI AGGIUNTIVE COMUNALI | | |
| C-1 | ANZIANITÀ' DI RESIDENZA NEL TERRITORIO COMUNALE | |
| C- 1.1 | Richiedente con residenza sul territorio comunale da 5 a 8 anni | Punti 1 |
| C- 1.2 | Richiedente con residenza sul territorio comunale da 9 a 12 anni | Punti 2 |
| C-1.3 | Richiedente con residenza sul territorio comunale da 12 a 16 anni | Punti 4 |
| C.1.4 | Richiedente con residenza sul territorio comunale da 17 a 22 anni | Punti 5 |
| C-1.5 | Richiedente con residenza sul territorio comunale da oltre 22 anni | Punti 6 |
| | "I suddetti punteggi verranno assegnati esclusivamente a coloro che risultano residenti al momento della presentazione della domanda e verranno conteggiati anche i periodi di residenza precedenti non consecutivi, purché non inferiori ad un anno consecutivo (cumulo dello storico di tutti gli anni di residenza nel comune)" | |

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, possono esser documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga all'ACER PARMA entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine nella domanda.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande di assegnazione relative al presente concorso, corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovranno essere consegnate inderogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 18/10/2024 presso il Comune di Borgo Val di Taro, ove sarà presente un funzionario dell'Acer Parma dalle ore 09,00 alle 12,30 nei seguenti giorni: 27/09, 04/10, 11/10 e 18/10.

Le domande potranno anche essere spedite tramite raccomandata A.R. e/o consegnate alla sede di ACER PARMA in V.lo Grossardi n. 16/A – 43125 PARMA, previo appuntamento con il funzionario incaricato (tel. 0521/215252) che è aperta al pubblico con la seguente articolazione di orario:

Lunedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 17,30

Mercoledì dalle 8,30 alle 13,00

Giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 17,30

I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 18 NOVEMBRE 2024.

L'Azienda Casa Emilia-Romagna non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali. Le domande presentate oltre la data di scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso. Del pari sono escluse le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda dal concorrente o documentate, l'Acer di Parma provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti, entro 30 giorni dalla scadenza del bando.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, come sopra formulata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. RICORSI

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per le assegnazioni. Il ricorso va inoltrato all' ACER Parma.

La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio. La Commissione, entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria redige la graduatoria definitiva previa effettuazione in seduta pubblica dei sorteggi per i concorrenti collocati a parità di punteggio.

E' facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate all'atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.

E' altresì facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) del punto 1 del presente bando.

I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

La graduatoria è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di BORGO VAL DI TARO e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita a seguito dell'emanazione di nuovo bando integrativo e/o generale ai sensi del regolamento per le assegnazioni.

5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui sopra.

La Commissione di cui all'art.7 del regolamento comunale, verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli art.11 del regolamento comunale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art.35 della Legge Regionale 8 Agosto 2001, n.24 e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Delibera di G.R. n. 894 del 13/6/2016 e della Delibera G.R. n. 739 del 31/5/2017 e Determinazione n. 12898 del 07/07/2021.

Il concorrente rilascia consenso scritto al trattamento dei dati personali in favore dell'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma – V.lo Grossardi n°16/a, soggetto gestore del patrimonio in concessione n.285 del 15/11/2016 per le funzioni comunali in materia di politiche abitative.

BORGO VAL DI TARO, 26/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE
DOTT.SSA SABRINA ACQUISTAPACE